

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, 21/3/1984

Prot. 123 / 1196 / 1798

Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


S E D E

Oggetto: Testo unificato: Disegno di legge: "Alienazione terreni demanio armentizio regionale; Modifiche ed integrazioni alla L.R.9/6/80, n. 67" e proposta di legge Dell'Aquila ed altri "Modifiche ed integrazioni alla L.R.0/6/80, n. 67 relativa al demanio armentizio e ai beni della soppressa Opera Nazionale combattenti"

Con riferimento alla nota del 22/2/1984 prot. n. 1134 si comunica che la 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 21/3/84 ha esaminato il testo unificato dei provvedimenti in oggetto indicati ed ha espresso parere favorevole all'unanimità con riserva di presentazione di eventuali emendamenti in occasione della discussione in Consiglio..

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE
(Ing. Emanuele Capozza)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ESAME ABBINATO:

D.D.L. "ALIENAZIONE TERRENI DEMANIO ARMENTIZIO REGIONALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 9/6/80, N. 67"

P.D.L. DELL'AQUILA ED ALTRI "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 9/6/80, N.67 RELATIVA AL DEMANIO ARMENTIZIO E AI BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE COMBATTENTI".

RELATORE: GIUSEPPE MARTELOTTA

2

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 7 del 3/2/1984

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 27/1/ e 3/2/1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 24/11/1983
 - d.d.l. "Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/6/80, n. 67";
 - p.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9/6/80, n. 67 relativa al demanio armentizio e ai beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti" (Dell'Aquila ed altri).
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggior. sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Colonna, Castellaneta, Piccigallo, Ciuffreda, Dell'Aquila, Augelli, Martellotta, Notarnicola, Paolucci.
contrari: =====
di astensione: Silvestri (con riserva in Aula);
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Giuseppe Martellotta.

RELAZIONE

Onorevole Presidente, colleghi,

Il provvedimento che oggi si sottopone alla Vostra attenzione è scaturito dallo esame abbinato del disegno del Governo regionale e della proposta Dell'Aquila che in sostanza modificano ed integrano la Legge Regionale n. 67 dell'80, relativa al Demanio armentizio ed ai beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti, legge che a oltre tre anni dalla sua approvazione non ha ancora sortito gli effetti sperati.

La Regione infatti, in virtù di tale legge avrebbe dovuto predisporre degli elenchi distinti dei beni da conservare in quanto necessari alle esigenze armentizie, di quelli da destinare ad altre utilizzazioni di pubblico interesse ed infine dei beni da alienare.

La mancata predisposizione di tali elenchi ha determinato una situazione di malumore tra i destinatari delle vendite e ha facilitato l'aumento di casi di occupazione abusiva.

V'è da dire ancora che, con l'espandersi dei centri urbani, alcuni, alcuni terreni tratturali perdendo la loro originaria funzione, possono integrare superfici più estese di aree edificabili o aree destinate ai servizi urbani.

Il provvedimento che si sottopone alla Vostra approvazione è finalizzato alla alienazione di tratti o relitti di aree tratturali; allo snellimento delle procedure per la formazione degli elenchi per braccio tratturali e per Comune in modo da consentire la vendita più celere di quelli non necessari per le esigenze armentizie o per pubblica utilità; ad evitare inoltre che i beni vadano ad essere attribuiti a soggetti diversi da quelli a suo tempo previsti.

Allo scopo infine di provvedere alla gestione e alla definitiva destinazione dei beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti, si prevede l'istituzione con sede in Foggia di uno specifico Ufficio dell'Assesso-


./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)**

rato Affari Generali- demanio e patrimonio -. Con l'approvazione di questa proposta di modifica della legge 67, ci auguriamo di risolvere un problema che rischia di divenire sempre più oneroso sia per gli aspetti giuridici in relazione allo stato di possesso dei beni , sia per quelli di carattere di utilità pubblica e anche privata.

(Giuseppe MARTELOTTA)



5

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. I

(Adozione degli elenchi dei tratturi)

L'art. 4 della L.R. 9/6/80, n. 67, è così sostituito:

La Giunta Regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati ed acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

- a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perchè ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;
- b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi;

- c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare l'alienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i tratturi.

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere tutte le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica.

Art. 2

(Strade rotabili di uso pubblico)

Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 9/6/1980, n. 67, è così sostituito:

In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale.

6

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 3

(Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

L'art. 6 della L.R. 9/6/1980, n. 67, è così sostituito:

I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;
- b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purchè si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9/5/75, n. 153 e 10/5/1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;
- c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
- d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l'alienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzarli per scopi agricoli.

Art. 4

(Possessori attuali aventi diritto all'acquisto dei beni tratturali extraurbani)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. 9/6/80, n. 67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della L.R. 9/6/80, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea od arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

Sono inoltre considerati possessori attuali:

- I) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge 9/5/1975, n. 153;

./..

7

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

- 2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, semprechè posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.

I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dall'art. 12 della L. 11/2/1971, n. 11;

- 3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell'entrata in vigore della L.R. 9/6/1980, n. 67, purchè trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili, singoli o associati.

I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente comma sono considerati legittimamente eseguiti e come tali non passibili di sanzione amministrativa ed in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli Uffici regionali del contenzioso.

Art. 5

 (Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani)

I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, così come modificato dalla presente legge, ubicati entro i perimetri urbani, e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia, sono alienabili a favore di coloro che ne fanno domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione ~~di questa legge~~ ^{di questa legge} in base al seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali o loro eredi, del terreno tratturale richiesto purchè il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente alla entrata in vigore della L.R. 9/6/1980, n. 67, anche se scaduta;
- b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- c) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) debbono presentare l'attestato del Sindaco dal quale risulti che il Comune non è interessato all'utilizzazione delle aree da alienare.

Art. 6

(Concessioni scadute) 

Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.R. 9/6/1980, n. 67, anche se scadute, purchè venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

./..

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Uguale sanatoria è concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.



Art. 7

(Abrogazione norme precedenti)

Sono abrogati:

- a) l'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 9/6/1980, n. 67;
- b) l'art. 9 della L.R. 9/6/1980, n. 67.

Art. 8

(Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera)

L'art. 12 della L.R. 9/6/1980, n. 67, è così sostituito:

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della Legge 21/10/78, n. 641, la Giunta Regionale sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti per l'Agricoltura e Foreste e per il Patrimonio, adotta:

- a) gli elenchi dei beni da conservare perchè destinati ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti Locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;
- b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perchè ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lett. a).

Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per "azienda agraria" e per "borgata" e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unità immobiliari

Art. 9

(Ordine di priorità nella alienazione dei beni dell'Opera)

L'art. 13 della L.R. 9/6/1980, n. 67, è così sostituito:

I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro 180 giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sui Bollettini Ufficiali della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

- I) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

./..

9

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

- a) possessori attuali del bene richiesto purchè il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9/6/1980; sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1-2-3 del precedente art. 4;
 - b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni; mezzadri, affittuari con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
 - c) proprietari di fondi confinanti, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22/II/54, n. 1136 e 9/I/63, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9/5/75, n. 153 e 10/5/76, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;
 - d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;
- 2) fabbricati delle borgate:
- a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purchè il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9/6/1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;
 - b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;
 - c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9/6/1980.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Art. 10

(Commissione regionale di valutazione)

L'art. 15 della L.R. 9/6/1980, n. 67, è così sostituito:

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

- a) l'Assessore al Patrimonio che la presiede;
- b) il Responsabile dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente o un suo delegato;
- c) il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente o un suo delegato;

./..

10

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

- d) il Sindaco del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza, o un suo delegato;
- e) un dipendente regionale agronomo o perito agrario designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, con funzioni di segretario.

Nei ^{che} casi i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima la Giunta Regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi 30 giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito.

Art. II

(Concessione di contributi regionali)

Sono abrogati gli artt. 16 e 17 della L.R. 9/6/1980, n. 67.

Art. I2

E' istituito, con sede in Foggia, un Ufficio dell'Assessorato agli Affari Generali-Demanio e Patrimonio- con l'incarico di provvedere alla gestione e alla definitiva destinazione dei beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti.

All'Ufficio di cui al primo comma è assegnato il personale del Commissariato Reintegra Trattuti di Foggia e dell'Opera Nazionale Combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e del D.P.R. 31/3/1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Alla direzione dell'Ufficio di Foggia è preposto un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

Art. I3

(Abrogazione norme in contrasto)

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge.

~~_____~~